

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3533

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CASSANDRO

Presentata il 15 luglio 1971

Modifica del secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 12 giugno 1971 è entrata in vigore la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La legge si propone, come è noto, una « disciplina unitaria » di tutti i contratti di assicurazione relativi alla responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli di cui all'articolo 2054 del codice civile.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, come previsto dall'articolo 42, è stato anche emanato un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.

Detto regolamento all'articolo 20 parla della formazione delle tariffe ed al secondo comma stabilisce che le stesse vengano fissate per classi o gruppi di rischi aventi caratteri obiettivi comuni, quali il tipo e le caratteristiche del mezzo motorizzato, la destinazione e l'uso di esso, la zona territoriale d'immatricolazione.

Prima dell'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento le società assicuratrici applicavano tariffe differenziate nelle varie

parti d'Italia e, ad esempio, molto più elevate nelle province meridionali particolarmente a Bari e Napoli, ritenendo che la maggior parte dei veicoli circolanti nel sud non fossero assicurati e che molti degli incidenti denunciati fossero « simulati ».

Ora, a nostro avviso, intervenuta la legge obbligatoria, le tariffe non possono essere che uniche per tutto il Paese. A conferma di questo assunto oltre al parere a suo tempo espresso dal CNEL (...vi è anche un problema di tutela dell'interesse generale, che verrebbe colpito sia nel caso di tariffazione superiore al giusto, per l'onere che ne deriverebbe alla generalità degli assicurati, sia nel caso di tariffazione superiore all'obiettivo necessità di garantire il rischio) v'è il disposto dell'articolo 3 della nostra costituzione che afferma la parità di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione alcuna.

Orbene sia la disciplina unitaria dell'assicurazione, sia la parità costituzionale vengono ampiamente disconosciute dall'applicazione delle attuali tariffe; infatti gli utenti delle province del sud, e in particolare quelli di Bari e Napoli, rispetto al 12° gruppo delle tariffe,

pagano addirittura più del doppio. Un esempio: mentre a Napoli per una « 500 » si pagano 73.000 annue e a Bari se ne pagano 63.000, ad Arezzo, Cuneo, Novara, Vercelli, Cremona, Rovigo, e via dicendo, se ne pagano soltanto 31.800 !

A nostro avviso quindi, riteniamo che le disposizioni contenute nel regolamento siano

illegittime e incostituzionali per cui chiediamo, con la presente proposta di legge, la modifica del secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sì che le tariffe assicurative siano uguali in tutte le zone del Paese, e ne raccomandiamo agli Onorevoli Colleghi la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, è sostituito dal seguente:

« Le tariffe debbono essere formale per classi o gruppi di rischi aventi caratteri obiettivi comuni, quali il tipo e le caratteristiche tecniche del veicolo, la destinazione e l'uso di esso. Le classi o gruppi di rischi debbono essere sufficientemente ampi e omogenei in modo da consentire significative rilevazioni statistiche per il calcolo di tassi e valori medi specie per quanto riguarda la frequenza ed il costo dei sinistri ».